Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha chiesto, in data (omissis), parere ordine alla possibilità di assumere incarico difensivo, procedimento di natura civile avente ad oggetto l'allontanamento figlia (i genitori avrebbero allontanato dall'attività di sua proprietà e dalla casa familiare e ponendo in essere altri comportamenti in suo danno), dopo aver precedente attività processuale, a distanza di circa sei anni, in difensore d'ufficio dei di genitori della predetta potenziale nuova assistita, in un procedimento in cui entrambi i genitori erano indagati per maltrattamenti in famiglia in danno della figlia. Si precisa che il procedimento penale a carico dei genitori si concludeva nell'udienza preliminare con una "sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste" e che, nonostante il difensore invitasse le parti а provvedere all'onorario per l'attività svolta, gli stessi non adempivano. Infine l'istante specifica che nello svolgimento dell'eventuale nuovo incarico non sarebbe necessario utilizzare acquisiti nel precedente mandato.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, relatori l'Avv. Giacomo Scicolone e l'Avv. Mario Tobia,

Osserva

L'art. 68 del c. d. f. rubricato "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita" disciplina in maniera esauriente questione oggetto del presente parere. In particolare articolo stabilisce, tra l'altro, la duplice condizione che "1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale" e che, 2. "L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza"; non essendo stata specificata l'età della figlia all'epoca del processo penale, appare utile richiamare anche la dizione del comma 5 del medesimo articolo, che stabilisce il divieto di assistere i genitori in controversie aventi la medesima natura nel caso in cui abbia precedentemente difeso in una controversia familiare la figlia minorenne viceversa.

Non essendo ostativo il primo requisito, considerato che sono decorsi oltre sei anni dal precedente procedimento, l'Avvocato dovrà incentrare la sua valutazione sulla sussistenza del secondo requisito, ossia "l'estraneità" tra i due procedimenti, in quanto i due requisiti devono concorrere e non sono tra loro alternativi (Commentario del nuovo codice deontologico forense – Ordine Avvocati di Roma – pag. 302).

La valutazione non dovrà limitarsi alla diversità giurisdizionale tra i due procedimenti (il primo di carattere penale, mentre il secondo civilistico), ma si rende necessaria un'interpretazione stringente che consenta di offrire un significato ampio del concetto giuridico di estraneità tra procedimenti, trattandosi di rapporti familiari, e che abbia un contenuto ulteriore rispetto al mancato utilizzo di notizie acquisite in ragione del precedente rapporto.

In buona sostanza, al di là del rapporto formale (decorrenza del periodo di due anni dal precedente incarico e mancato utilizzo di informazioni acquisite in precedenza), volendo dare un significato ampio alla norma, l'Avvocato dovrà valutare anche l'ipotesi di inopportunità sul piano generale e del rapporto tra le parti in gioco e sulla trasparenza dei loro rapporti.

Peraltro, deve essere rimessa all'Avvocato la valutazione in ordine alla sussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, con riferimento ad eventuali crediti professionali nei confronti delle parti già assistite.

Per le ragioni sopra esposte,

Ritiene

che la richiesta possa trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito al quesito posto dall'istante.

Parole/frasi chiave:

art. **68; incarichi** contro una **parte** già **assistita: estraneità** dell'oggetto del nuovo incarico rispetto a quello espletato in precedenza